

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE
CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI
CONTROLLO STRATEGICO
PERIODO 2016-2018

Le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, hanno inciso sulla nuova disposizione dell'art.169 del TUEL ed in particolare sul comma 3-bis il quale precisa che *"... Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG"*.

L'Art.10, comma 5 del D.Lgs.150/09, prevede che *"in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati"*.

Infine, le disposizioni di cui al D.l.174/2012 prevedono che nell'anno 2015 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti effettuino la pianificazione strategica.

Per quanto riguarda il collegamento tra piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance, l'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 precisa che:

Al Comma 1. *"Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni";*

Al comma 3. *"Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio";*

Al comma 4. *"Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti"*.

In merito al piano degli indicatori per gli enti locali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 09/12/2015, dopo specifica proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015, ha definito il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo schemi allegati al citato decreto, con riferimento sia al bilancio di previsione che al rendiconto della gestione.

Tuttavia, è stato previsto che Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019, a cui si rinvia per la successiva formazione del bilancio dell'anno prossimo.

Comune di Frosinone utilizzerà anche per l'anno 2016 l'attuale sistema di misurazione e valutazione, nonché il collegamento tra il PEG e il Piano della Performance, in quanto sulla base alle citate disposizioni legislative emerge come prima dell'operatività del su indicato decreto non vi sia una relazione diretta tra piano degli indicatori, piano della performance e PEG. Per il momento, pertanto, resta valida la relazione tra il PEG e il piano della performance.

PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI

Nella definizione del piano degli obiettivi, è necessario ricordare come il Comune di Frosinone sia sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art.243-bis del TUEL. In tale procedura sono definiti gli obiettivi "intermedi" che il Comune di Frosinone dovrà obbligatoriamente attuare, al fine della congruità delle misure previste ed adottate in sede di approvazione del citato piano da parte delle Corti dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio nella deliberazione n.256/2013. Gli obiettivi prevedono:

- Riduzione del 10% delle spese per prestazioni di servizi;
- Riduzione del 25% delle spese per trasferimenti a carico del Comune;
- Rientro del disavanzo di amministrazione secondo la tempistica prevista nel piano decennale;
- Negoziazione e accertamento dei debiti fuori bilancio nei limiti e nelle annualità previste nel piano;
- Negoziazione e accertamento delle passività pregresse per i debiti verso i professionisti legali;
- La determinazione dei flussi di cassa positivi, atti a ripristinare le condizioni di riequilibrio finanziario di cassa, ed al contempo il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dal d.l.66/2014 così come modificato ed integrato anche dal d.l.75/2015.

Accanto agli obiettivi del piano di riequilibrio, il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata impongono la correttezza delle operazioni da parte dei Settori dell'Ente sia in tema di impegni di spesa che in tema di accertamento delle entrate, atti a riavvicinare il più possibile la contabilità di competenza con quella di cassa. A tal riguardo, appare utile ricordare ai dirigenti dei Settori, come già l'art.9 comma 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 78/2009 convertito dalla l. n. 102/2009, pone in capo al funzionario che impegna una spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si tratta di obbligo preventivo posto direttamente in capo al funzionario o dirigente che effettua l'impegno, di qualunque servizio o settore esso sia e che va fatto a prescindere dalle modalità di finanziamento della spesa, essendo funzionale innanzitutto ad una verifica di cassa circa l'effettiva sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti. La suddetta verifica preventiva è infatti essenzialmente un controllo inerente la cassa finalizzato ad assicurare

l'effettività del pagamento nei tempi stabiliti, da effettuarsi operativamente mediante una programmazione dei flussi di cassa ed un successivo monitoraggio nel corso dell'anno delle disponibilità liquide, onde scongiurare ritardi anche con riferimento alle previsioni contenute nel d.lgs n. 231/2002, modificato dal d.lgs n. 192/2012, in tema di lotta al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali (*ex multis* Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.98/2015). In merito ai possibili finanziamenti regionali in ritardo, in disparte da eventuali considerazione delle motivazioni, si precisa come la Corte dei Cassazione a Sezioni Unite, nella recente sentenza 18/12/2014 n. 26657, ha precisato che l'eventuale richiesta di un finanziamento dell'opera da parte di altro ente pubblico non va confusa con l'obbligo imposto al Comune, in funzione di inderogabili esigenze di certezza, trasparenza e di corretta gestione della spesa pubblica, di indicare nella delibera autorizzativa del contratto, anzitutto, l'impegno di spesa necessario onde provvedere al pagamento del corrispettivo già pattuito. La registrazione dell'impegno contabile, portato a conoscenza del privato (che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa) va tenuta distinta dall'impegno di spesa, che esprime un concetto più ampio e generale e che esiste a carico dell'ente contraente, ancorché sospensivamente condizionato all'ottenimento del finanziamento. Da ciò ne deriva che dal contratto sorge, comunque, un'obbligazione di pagamento, a carico del Comune, nonché il rilievo che siffatta obbligazione non può restare sottratta alla normativa in materia di assunzione di impegni di spese degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedurali imposte dalla normativa, che non contempla eccezioni.

Assume, pertanto, importanza strategica per ogni Settore procedere ad una puntuale ricognizione della propria posizione creditoria, attivando le necessarie procedure, anche con decreti ingiuntivi, per il recupero dei crediti vantati dall'Ente. Solo attraverso tale operazione congiunta si avrà la possibilità di giungere ad un flusso di cassa positivo atto a ripristinare, mediante rimborso alla CDP, il debito contratto dall'amministrazione a 30 anni per soddisfare da un lato i fornitori e dall'altro per il rispetto dei tempi medi di pagamento.

A partire dall'anno 2016 è stato abbandonato il patto di stabilità ed istituito il principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi legge n. 243 del 2012, ma per la completa applicazione del citato principio la questione degli enti locali è attualmente affidata al disegno di legge A.S. 2344 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali". La legge di stabilità 2016 (al comma 711 dell'articolo unico) ha previsto il superamento per gli enti locali del patto di stabilità e l'introduzione di un saldo unico non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Il Governo ha giustificato tale passaggio in considerazione del fatto che tale saldo è disciplinato dall'ordinamento contabile (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011) che prevede l'obbligo di approvare il bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa per tutti gli enti territoriali. In merito all'apparato sanzionatorio, previsto dalla legge di Stabilità 2016,

lo stesso è da considerarsi equivalente a quello previsto in caso di sfioramento del precedente patto di stabilità interno (sanzione pari all'importo dello scostamento registrato; il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; l'obbligo di rideterminare in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione).

In considerazione dell'introduzione nel solo primo anno del FPV, in attesa della legge rinforzata di riordino anche per gli anni successivi), particolare rilevanza assume all'interno del FPV la parte corrispondente di ricorso all'indebitamento, la cui criticità per l'anno 2016 viene rappresentata dagli investimenti operati con la rinegoziazione dei mutui con la CDP per il finanziamento dello Stadio Casaleno, ciò che ha condotto alla necessità di ricorrere al patto verticale nazionale per un importo consistente di circa 2,5 Mero le cui conseguenze saranno particolarmente rilevanti nei due anni successivi dove l'amministrazione dovrà restituire una quota pari al 50% dell'importo ricevuto nei due anni successivi (2017 e 2018) con necessità di avere un saldo positivo atto a ripristinare i citati equilibri. Assume, pertanto, importanza una gestione delle risorse improntate al recupero delle entrate di parte capitale da destinare al miglioramento del citato saldo al fine di non incidere ancora sulle spese correnti. Una accurata gestione degli equilibri di bilancio da parte dei Settori dell'Ente appare di fondamentale importanza.

Altra attività strategica è rappresentata dal contenimento delle spese a seguito della spendig review che avrà i suoi effetti anche per il triennio 2016-2018. In particolare si fa riferimento sia al decreto IRPEF (d.l.66/2014) sia agli effetti della legge di stabilità 2015 che dell'introduzione della contabilizzazione per cassa delle entrate tributarie, i quali provvedimenti hanno ridotto in modo considerevole i trasferimenti in entrata da parte dello Stato con conseguenze in tema di razionalizzazione della spesa da parte del Comune di Frosinone, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio. Nel merito si ricordi come la Giunta Comunale con la deliberazione n.66/2015 abbia fornito i limiti alle spese per singolo Settore, rappresentando questi un obiettivo rilevante per ogni dirigente valido anche per gli anni successivi.

Anche per l'anno 2016 e seguenti assume rilevanza la corretta definizione del Documento Unico di Programmazione.

Si ribadisce come il DUP costituisca presupposto indispensabile ed obbligatorio per l'approvazione del bilancio di previsione. Precisato quanto sopra, l'allegato 4/1 del d.lgs.118/2011, come recentemente modificato ed integrato con decreto interministeriale del 20/05/2015, definisce i contenuti minimi del Documento Unico di Programmazione. La tabella che segue, mostra in visione schematica la separazione e i contenuti che devono essere previsti nel nuovo documento di programmazione che dovrà essere suddiviso in due sezioni: La sezione strategica e quella operativa.

CONTENUTI	DEFINIZIONI	NOTE
1.La Sezione Strategica	Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di	Definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della

	mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente	programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea
1.1 Principali scelte	In coerenza con il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo definisce: <ul style="list-style-type: none"> Le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare Gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato 	Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
1.2 Obiettivi per missione	Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.	L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
1.3 Analisi strategica – condizioni esterne	Obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali	
	Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico	
	Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)	
1.4 Analisi strategica – condizioni interne	Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard.	Vanno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.
	Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. Con approfondimento dei seguenti aspetti: <ol style="list-style-type: none"> gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento; i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 	Analisi svolta in modo particolare nel periodo di mandato amministrativo
	Disponibilità e gestione delle risorse umane	Con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa
	Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	
2. La Sezione Operativa	Contiene la programmazione operativa dell'ente	Per ogni programma, e per tutto il periodo di

	avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.	riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere
2.1 Parte 1 Missioni e Programmi	<p>Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.</p> <p>Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente. L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente; • i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali; • gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate; • per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti; • gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; • la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; • per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; • la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. <p>Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.</p>	<p>La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici.</p> <p>Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Deve essere previsto un controllo annuale al fine del loro grado di raggiungimento. I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.</p>
2.2 Parte 2 1. Programmazione LL.PP.	La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. Il programma deve in ogni modo indicare: o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;	I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il

	o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.	loro finanziamento. Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
2.2 Parte 2 2. Personale	La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.	
2.2 Parte 2 3. Patrimonio	L'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.	Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP
2.2 Parte 2 4. Ulteriore strumenti di programmazione	Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011	

La scadenza per l'approvazione del DUP è fissata, almeno di proroghe legislative, entro la data del 31/07/2016, sarà quindi obiettivo rilevante e strategico la partecipazione da parte di tutti i Settori dell'Ente nella sua concreta definizione.

OBIETTIVI STRATEGICI E ORGANIZZATIVI

Il piano della performance per l'anno 2016-2018 riguarda in via prevalente la declinazione degli obiettivi strategici come sopra individuati, che sono sintetizzati nei primi tre obiettivi. In attesa della formalizzazione del DUP il quale dovrà necessariamente individuare la parte strategica e la parte operativa. Al fine di definire un DUP coerente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, particolare rilevanza sarà data al fondamentale contributo fornito dai vari dirigenti, sulla qualità e quantità di informazioni richieste. Oltre a tale obiettivo strategico per gli anni 2016-2018, si rinforza il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio, oggetto di specifica pronuncia da parte della magistratura contabile. Altro aspetto strategico e di importanza fondamentale per l'amministrazione è rappresentato dall'ingente recupero delle risorse presenti nei residui attivi del Settore lavori Pubblici, a fronte delle consistenti anticipazioni finanziarie effettuate sino ad oggi da parte dell'Ente nei confronti della Regione Lazio, il che impone l'attivazione e la conclusione dei procedimenti di recupero delle citate somme. Unitamente al recupero dei crediti vantati dall'Ente, altro fattore strategico di rilevante importanza è rappresentato dal rispetto dei tempi medi di pagamento secondo le indicazioni fornite dal D.L.66/2014, come modificato ed integrato dal d.l.75/2015. Infine, in considerazione del passaggio ai nuovi vincoli finanziari del pareggio di bilancio, il quale agisce in via preventiva sugli impegni e non sui pagamenti, ciascun dirigente avrà l'obbligo di verificare nella fase iniziale le relative capacità finanziarie in tema di vincoli prima di effettuare l'impegno contabile.

Accanto agli obiettivi strategici sono indicati nella scheda seguente, in aderenza al sistema di misurazione e valutazione vigente, anche gli obiettivi operativi, riguardanti la corretta attivazione del piano della performance operativo da parte dei singoli Settori, nonché della differenziazione dei giudizi di valutazione, da parte del dirigente nei confronti del proprio personale, complessivamente inteso.

A completamento degli obiettivi del dirigente, è prevista la valutazione da parte del Sindaco in merito al rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione.

Ogni dirigente, infine, dovrà procedere ad una autovalutazione delle proprie competenze e comportamenti organizzativi, i quali possono essere desumibili dalle attività poste in essere in merito ai risultati raggiunti e le attività organizzative messe in atto, così come contenute nella relazione alla realizzazione delle performance 2016 che dovrà essere formalizzata da ciascun dirigente all'Organismo Indipendente di Valutazione al fine della distribuzione al fine dell'approvazione del piano della performance nel suo complesso.

Il piano strategico, comprensivo degli obiettivi strategici realizzati, dovrà essere formalizzato separatamente da ogni dirigente rispetto al piano della performance. L'OIV vigilerà ai citati adempimenti, anche mediante verifiche intermedie al fine di certificare medio tempore lo stato di avanzamento degli obiettivi.

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI PERIODO 2016-2018

N.	Obiettivo assegnato	Indicatore	Standard	Peso ponderale	Grado della valutazione in % da 0 a 100	Valutazione in %
1	Procedura di riequilibrio finanziario	Rispetto parametri piano di riequilibrio finanziario e della deliberazione di G.C. n.66/2015	Valori non inferiori al piano e alle direttive vincolanti della G.C.	15		
2	Recupero risorse entrate e rispetto tempi medi di pagamento	Attivazione puntuale delle procedure per il recupero dei residui attivi e delle quote di competenza.	Verifica velocità di riscossione rispetto all'anno precedente Tempi medi di pagamento inferiori a quelli del d.l.66/2014	15		
3	Equilibri di bilancio	Obbligatoria verifica dei vincoli dei vincoli finanziari, sia di cassa che di competenza	Rispetto degli equilibri di bilancio	15		
4	Formalizzazione del DUP da parte di ogni Settore	Qualità delle informazioni inviate conformi alle disposizioni legislative	Entro il 10/07/2016	15		

4	Attivazione e verifica del Piano della performance di Settore	Attivazione del piano della performance, definizione obiettivi individuali e organizzativi	Almeno n.8 obiettivi	5		
5	Differenziazione dei giudizi di valutazione al proprio personale dipendente	Scarto quadratico medio	Indicatore maggiore di 8	5		
6	Valutazione prestazioni effettuate dal Sindaco	Osservanza delle direttive dell'Organo politico	Rispetto dei tempi	5		
7	Autovalutazione del dirigente (competenze e comportamenti organizzativi)			25		
S1 = somma delle valutazioni percentuali degli obiettivi						% tot

CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il D.L.174/2012 prevede che gli Enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti attivino a partire dall'anno 2015 anche il controllo sulla qualità dei servizi. Il regolamento sui controlli interni del Comune di Frosinone, prevede espressamente come il Controllo di Gestione, sia posizionato all'interno della Struttura del Settore Gestione Risorse. In considerazione della procedura di riequilibrio finanziario decennale, essendo gli obiettivi rilevanti precisati nello stesso piano di riequilibrio, il citato controllo si realizza nella relazione semestrale che il Settore Gestione Risorse effettua in merito alla realizzazione degli obiettivi intermedi. La certificazione del raggiungimento degli stessi è data dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Regione Lazio. In tale relazione sono evidenziati gli obiettivi intermedi raggiunti, nonché le criticità rilevate nei singoli Settori, di tale relazione semestrale l'OIV dovrà tenerne conto in sede di valutazione del personale dirigenziale che non abbia rispettato i vincoli imposti dal piano di riequilibrio. Appare a tal fine fondamentale il rispetto degli obiettivi indicati come strategici per l'adempimento previsto sulla realizzazione degli obiettivi intermedi. In particolare sarà cura dell'OIV verificare i seguenti comportamenti rilevanti: a) la riduzione delle spese correnti nei limiti previsti nel piano (10% rispetto al conto consuntivo 2012); b) la riduzione delle spese per trasferimenti a carico dell'ente (riduzione del 25% rispetto al conto consuntivo 2012); c) eventuale emersione di ulteriori debiti fuori bilancio non certificati nel piano di riequilibrio; d) mancata realizzazione delle entrate in termini di incassi anche in relazione all'andamento storico; e) mancata ottemperanza alla riduzione delle spese correnti previste nella deliberazione di Giunta Comunale n.66/2015; f) mancato rispetto dei tempi medi di pagamento a causa del mancato recupero delle Entrate di competenza di ciascun Settore relative ai finanziamenti regionali (recupero da effettuarsi con specifica attivazione del contenzioso). L'OIV dovrà

obbligatoriamente tenere conto nell'ambito della propria valutazione dai risultati emergenti nella relazione semestrale del Settore Gestione Risorse inviata alla Corte dei Conti, nonché delle risultanze relative alla relazione dei Revisori dei Conti.

In merito alla qualità dei servizi spetta ai dirigenti di ciascun Settore curare ed aggiornare la della carta dei servizi in cui siano definiti i principi e le modalità con cui sono erogati i servizi ai cittadini. In particolare, nella definizione delle singole procedure, dovranno essere evidenziati i tempi medi del rilascio delle autorizzazioni, dei certificati, delle risposte date all'utenza, dei tempi medi di attesa per le attività di sportello, della correttezza delle risposte fornite e quant'altro ritenuto utile per la misurazione della performance qualitativa. Ogni dirigente avrà cura di indicare sul sito web istituzionale tutte le informazioni necessarie affinché gli utenti esterni, a cui sono rivolti i servizi, abbiano tutte le indicazioni utili per la corretta implementazione delle procedure, indicando il responsabile del procedimento, il responsabile dell'adozione dell'atto finale, i tempi previsti di conclusione del procedimento, il trattamento di eventuali dati sensibili, la modulistica per ogni procedimento aggiornata in funzione della legislazione vigente. Ai dirigenti che non adempiono alle obbligazioni previste nei punti precedenti non potrà essere erogata la retribuzione di risultato fino al loro adempimento. I dirigenti a loro volta valuteranno i propri responsabili di unità organizzativa sulla base degli stessi parametri sopra evidenziati. Sarà cura dell'OIV specificare l'adempimento di tali attività da parte dei singoli Settori.

CONTROLLO STRATEGICO

Il sistema dei controlli interni approvato dal Comune di Frosinone, prevede in modo specifico la declinazione delle attività per il controllo strategico. In particolare al punto 1 si prevede che "l'amministrazione nella propria attività di programmazione individua una mappa strategica su cui muoversi nel lungo termine. Alla citata mappa strategica, nel bilancio di previsione e nella relazione illustrativa al bilancio di previsione triennale sono indicate le attività strategiche di programmazione a cui sono associate annualmente obiettivi strategici definiti nel piano annuale degli obiettivi e nel piano della performance in concomitanza con l'approvazione dei PEG di ciascun Settore". La definizione per l'anno 2016-2018 degli obiettivi strategici è definita nei primi tre obiettivi che sono stati classificati, nella scheda di sintesi sopra riportata, come strategici. Tali obiettivi sono assegnati ai dirigenti dei singoli Settori.

Il regolamento prevede, altresì, che la struttura che verifichi il monitoraggio, nonché la valutazione degli obiettivi strategici, sia demandata all'Organismo Indipendente di Valutazione, la quale è posta alle dirette dipendente del Sindaco, sotto la direzione del Segretario Generale. In relazione al ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione, nonché del piano della performance, del piano degli obiettivi e del PEG, il monitoraggio da parte dell'Organismo di Valutazione per l'anno 2016-2018 sarà effettuato nel modo seguente:

- Entro il 30/09 saranno monitorati per singolo Settore il raggiungimento degli obiettivi strategici, mediante specifica relazione da inviare al Sindaco, nella quale per ogni obiettivo sarà verificato il suo

grado di realizzazione. Per la citata relazione l'OIV potrà richiedere la collaborazione del Settore Gestione Risorse, il quale fornirà con specifici dettagli per ogni Settore il grado di realizzazione degli obiettivi e le eventuali criticità emerse. In tale occasione l'OIV chiederà ad ogni singolo Settore dell'Ente specifica relazione di quanto realizzato e delle azioni dagli stessi poste in essere, delle eventuali criticità e di quant'altro ritenuto utile per la realizzazione di tali obiettivi strategici. Si precisa che gli eventuali dirigenti che non dovessero collaborare può essere non erogata la retribuzione di risultato. Nei casi più gravi la mancata collaborazione oltre ad essere causa di rotazione nella propria funzione dirigenziale, può determinare la mancata assegnazione della posizione dirigenziale fino al limite massimo di due anni, in tal caso i dirigenti in tale periodo di mancata assegnazione della direzione di struttura perderanno la relativa retribuzione di posizione

- Entro il 30/06, in occasione della relazione annuale del piano della performance, l'Organismo Indipendente di Valutazione, predisporrà una relazione da inviare al Sindaco sui risultati ottenuti in ambito di raggiungimento degli obiettivi strategici, sulla base della risultanza dei valori ottenuti in sede di conto consuntivo. Tale relazione sarà, inoltre, inviata alla Giunta Comunale e per conoscenza al Consiglio Comunale. Il peso degli obiettivi strategici è specificato nelle scheda degli obiettivi strategici e operativi, quale presupposto fondamentale per l'erogazione della retribuzione di risultato ai singoli dirigenti.

Il controllo strategico, è posto in stretta correlazione con il Documento Unico di Programmazione, definito in ambito triennale.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano della performance 2016, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione, è elaborato da ciascun dirigente e si compone di una parte operativa relativa agli obiettivi per singola unità organizzativa, propedeutica alla distribuzione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Ogni Settore allega e pubblica sul sito istituzionale il Piano della performance, comprensivo della parte descrittiva e degli obiettivi operativi. Tale pubblicazione costituisce condizione per la possibile retribuzione di risultato, la cui quantificazione sarà data dalla relazione conclusiva di ogni dirigente sottoposta a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Seguono allegati per singolo Settore.